SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 marzo 1995, n. 99.

Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.

2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.

Art. 2.

1. Per i locali destinati al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori è corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli edifici di cui all'articolo 1 un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo decorre dal 1° gennaio 1995 ed è erogato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni. Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonché per forniture e riparazioni di mobili, strutture ed impianti dei locali medesimi sono a carico dei consigli dell'Ordine.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 738 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Fino al 31 dicembre 1994 l'utilizzazione dei locali di edifici giudiziari da parte dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori è soggetta alla corresponsione di un canone di locazione in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 392/1941 (Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 2. — Le spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti comuni sedi di uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.

I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

I contributi suindicati potrano essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzione, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.

I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 888):

Presentato dal sen. LAFORGIA ed altri il 22 settembre 1994

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª

Esaminato dalla 2ª commissione il 3 novembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1632):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 novembre 1994, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 15 febbraio 1995.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 15 febbraio 1995.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 marzo 1995.

95G0128

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1995 n. **100.**

Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le maggiori spese sostenute dalle unità sanitarie locali negli anni 1993-1994, per accelerare le procedure di approvazione dei progetti di edilizia sanitaria, per finanziare le borse di studio dei medici specializzandi, nonché per garantire la piena efficienza e funzionalità dei servizi dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale

1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A*. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella *A*, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in 20 annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ripiano debiti U.S.L.

1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidità per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo delle predette liquidità distinte per anni di provenienza.

2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi del 1987 al 1991, può essere effettuato anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 3.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «e la regione interessata»;

b) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «scientifica e tecnologica» sono inserite le seguenti: «e il Ministro del tesoro»;

c) all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: «i criteri generali per il riconoscimento» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;

d) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto; del consiglio fanno parte due rappresentanti della regione interessata;

2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il presidente della regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro del tesoro. Il rappresentante della regione deve possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;»;

e) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il trattamento economico viene fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta un'indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Ai presidenti di detti organi compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.»;

f) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «fermo quanto disposto nel comma 1.»;

g) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

h) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dalle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in analogia con»;

i) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;

l) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: «la predetta disciplina viene adeguata — limitatamente al personale addetto alla ricerca —» sono sostituite dalle seguenti: «saranno disciplinate le modalità di assunzione del personale presso gli istituti di diritto pubblico»;

m) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi dello statuto, è integrata con un rappresentante del Ministero della sanità ed un rappresentante della regione Liguria.

6. Gli istituti, entro 90 giorni dalla emanazione del decreto di riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa diffida, in via sostitutiva.».

Art. 4.

Guardia medica

1. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per i servizi di guardia medica ed emergenza territoriale, istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché i medici sostituti di guardia medica in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali, in attesa della organizzazione sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, e dei nuovi modelli organizzativi della medicina di base.

Art. 5.

Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed alla approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.

Art. 6.

Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 7.

Formazione specialistica e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state già effettuate, l'ammissione è disposta direttamente.

2. Con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a quando non sarà data attuazione agli accordi ratificati con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984, n. 752.

Art. 8.

Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere

1. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quinto e settimo periodo sono soppresse le parole: «che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e». Gli incarichi di cui al citato articolo non possono comunque protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età.

2. Al quinto periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la parola: «anche» e soppressa.

3. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

4. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere

conferito, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

5. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9.

Modifiche alle norme di riordinamento del Ministero della sanità

1. Ferme restando le attuali dotazioni organiche, il numero dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è elevato a cinque. Il numero dei servizi previsti dallo stesso articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è ridotto di una unità rispetto a quelli individuati dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196.

2. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno rideterminati i compiti attribuiti ai dipartimenti ed ai servizi del Ministero della sanità.

3. Gli oneri relativi al trattamento economico del personale comandato dalle regioni, dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono rimborsati annualmente dalla stessa Agenzia alle predette amministrazioni, nel limite massimo di lire 2 miliardi, utilizzando una quota di finanziamento erogata dal Ministero della sanità per tale specifica finalità, in aggiunta al contributo ordinario, a carico delle disponibilità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 10.

Asilo nido del Ministero della sanità

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità fino al 30 giugno 1995.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 374 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Strutture sanitarie militari

1. Sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in attesa del riordino delle Forze armate, il coniuge e i familiari in linea diretta del personale militare e civile dalla Difesa possono essere ricoverati, ovvero assistiti in regime di day-hospital, ovvero sottoposti ad accertamenti specialistici ambulatoriali nelle strutture militari, compatibilmente con i compiti istituzionali delle Forze armate.

2. Per tali prestazioni si applicano le norme vigenti per il Servizio sanitario nazionale senza alcun onere a carico di quest'ultimo.

3. Il Ministro della sanità, con propri decreti da emanare sentita la regione interessata e di concerto con il Ministro della difesa, accerta la rispondenza delle strutture della Sanità militare ai requisiti richiesti dalla normativa vigente per il Servizio sanitario nazionale.

4. Sono abrogati gli articoli del regolamento per l'amministrazione e la contabità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, incompatibili con quanto previsto dal presente articolo.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 1)

Regioni		Importi mutuabili (in miliardi)
Piemonte	Lire	162
Lombardia	»	380
Veneto	»	256
Friuli-Venezia Giulia	»	75
Liguria	»	142
Emilia-Romagna	»	288
Toscana	»	289
Umbria	»	60
Marche	»	138
Lazio	»	426
Abruzzo	»	51
Molise	»	19
Campania	»	381
Puglia	»	169
Basilicata	»	21
Calabria	»	182
Sicilia	»	323
Sardegna	»	118
Totale . . .	Lire	3.480

95G0132

DECRETO-LEGGE 3 aprile 1995, n. 101.

Norme urgenti in materia di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di regolamentazione dei lavori pubblici e definizione delle regole per la trasparenza degli appalti e delle concessioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della difesa:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 19, 24, 30, commi 1, 2, 3, 4, e 31, commi 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, commi 1 e 2, 20, 25, 27 e 30, commi 5, 6 e 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entrano in vigore con il primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Salvo quanto previsto al comma 6, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 26, comma 6, 28, 29, 32, 33 e 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che fanno espresso riferimento a norme regolamentari, entrano in vigore dal 1° gennaio 1996.

5. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.

6. Ai procedimenti il cui bando viene pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con esclusione di quelle la cui

entrata in vigore sia stata differita dal presente articolo e di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, per le quali trova applicazione il comma 4. Fino alla scadenza dei termini indicati nei commi 2, 3 e 4, nelle materie disciplinate dagli articoli richiamati dai suddetti commi, si applicano le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dai seguenti articoli.

Art. 2.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «anche di presidio e difesa ambientale,»;

b) la lettera *c)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*c)* ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato *A* del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)*, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.»;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «14» è inserita la seguente: «17,».

Art. 3.

Delegificazione

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «entro 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1995» e sono soppresse le parole: «e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4»; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.»;

b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo;

c) al comma 6:

1) all'alinea dopo la parola: «legge» sono inserite le seguenti: «oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato»;

2) sono soppresse le lettere *a)* ed *i)*;

3) alla lettera *g)* la parola: «8» è sostituita dalla seguente: «6»;

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«*7-bis.* Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7-quater. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, è emanato, nel rispetto dei principi della presente legge e dell'esigenza che le attività siano poste in essere da personale specializzato, apposito regolamento per la disciplina delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione e restauro dei beni di interesse storico-artistico. Contestualmente al regolamento e sulla base delle indicazioni contenute nello stesso, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e muro, nonché di superfici decorate, di monumenti architettonici e di materiali di scavo.».

Art. 4.

Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.»;

b) al comma 4:

1) le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*5-bis.* Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.».

Art. 5.

Norme in materia di partecipazione alle gare

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1999»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*4-bis.* Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.

4-ter. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori può disporre la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente. Successivamente all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.».

Art. 6.

Incentivi per la progettazione

1. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei preliminari di progetto, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.».

Art. 7.

Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre un quinto della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.».

Art. 8.

Selezione dei concorrenti da invitare alle gare

1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Selezione dei concorrenti da invitare alle gare)*. — *1.* Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.».

Art. 9.

Norme acceleratorie in materia di contenzioso

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis* *(Norme acceleratorie in materia di contenzioso)*. — *1.* Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

Visto, *Il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Mascalucia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 luglio 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mascalucia (Catania) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Visto che con sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, del 26 gennaio 1995, n. 68, è stato annullato il citato provvedimento limitatamente alla durata della gestione commissariale, determinata in diciotto mesi;

Considerato che lo stato di inquinamento e condizionamento dell'ente richiede che gli effetti dello scioglimento siano determinati nella misura massima di diciotto mesi;

Constatato, inoltre, che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1995, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Mascalucia (Catania) è confermata in diciotto mesi ed è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1995
Registro n 1 Interno, foglio n. 199

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mascalucia (Catania) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Con sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, del 26 gennaio 1995, n. 68, è stato disposto l'annullamento del citato provvedimento limitatamente alla durata della gestione commissariale, fissata in diciotto mesi. Nelle more della decisione del Consiglio di Stato, adito per l'appello, si rende necessario confermare la durata dello scioglimento disposto in diciotto mesi, la cui congruità e logicità deriva dallo stato di inquinamento e condizionamento in concreto riscontrato ed, altresì, avvalorato dalle verifiche effettuate e dalle risultanze degli interventi di risanamento avviati.

Invero, il prefetto di Catania, con relazione in data 25 febbraio 1995, ha evidenziato che sulla radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Mascalucia, ha tangibilmente inciso l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, conseguente all'intervento di rigore.

Ciò non di meno, accertamenti compiuti dai competenti organi evidenziano la necessità di salvaguardare da prevedibili ingerenze e condizionamenti la concreta realizzazione di iniziative e di programmi già avviati dalla gestione straordinaria, di strategica importanza per il risanamento e la riorganizzazione dell'amministrazione di Mascalucia.

La ricognizione di tutte le attività svolte nel comune e dei soggetti a cui le stesse facevano capo, ha consentito alla commissione straordinaria di raggiungere una capillare conoscenza delle forme di illegalità mirate alla realizzazione degli interessi orbitanti nell'ambito criminale.

Nel settore commerciale dell'amministrazione sono state rinvenute richieste di autorizzazioni commerciali mai rilasciate e provvedimenti che, sulla base di segnalazione della locale questura e della camera di commercio, disponevano la sospensione e la chiusura di attività commerciali, mai notificati e, quindi, mai portati ad esecuzione. In relazione a tali e ad altri elementi l'attività commissariale ha condotto all'avvio di ben tre procedimenti penali nei confronti di personale dell'amministrazione ritenuto collegato con la criminalità organizzata.

Sono state verificate gravi violazioni della legalità nel settore degli appalti che hanno indotto l'autorità giudiziaria a disporre il sequestro di atti relativi alle gare di appalto svolte dalle pregresse amministrazioni, per l'affidamento dei servizi pubblici.

L'analisi svolta dalla commissione straordinaria anche nel settore urbanistico ha messo a fuoco come la dissennata politica di crescita urbanistica sia stata mirata a favorire i vastissimi interessi economici di imprenditori ritenuti vicini al clan di Giuseppe Pulvirenti, oggi collaboratore di giustizia.

Nell'intento di contrastare efficacemente l'inquinata realtà riscontrata, la commissione straordinaria ha assunto delle importanti iniziative a tutela del conseguimento dell'interesse collettivo. In particolare, ha dato corso alla costituzione di una società per azioni mista a maggioranza azionaria del comune per lo svolgimento di fondamentali servizi pubblici e sta attualmente svolgendo la delicata fase della scelta delle imprese che dovranno associarsi al comune.

Per assicurare in tale fase la rigorosa analisi dei requisiti soggettivi e delle capacità tecnico-economiche delle imprese interessate è necessario poter disporre di tempi non ristretti.

Anche nel settore urbanistico sono stati avviati interventi, tesi ad elaborare le direttive per un riordino urbanistico rispondente alle reali esigenze territoriali, che certo hanno bisogno di maggior tempo.

Non risulta ancora del tutto consolidata nelle coscienze dei cittadini la volontà di rinnovamento e di partecipazione, ed è fondato il timore che, per la realizzazione delle citate importanti iniziative, si ristabilisca quell'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche, che lo scioglimento del consiglio comunale di Mascalucia ha inteso recidere.

Dalla recente seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è emerso che sono riscontrabili i segnali di una forte presenza della criminalità organizzata e pressioni da parte di personaggi ed ambienti legati alla vecchia gestione politica, verosimilmente finalizzate a rimuovere l'incisivo sistema di controllo attuato dalla commissione straordinaria. In particolare, è stato esaminato il comportamento di un ex assessore, ritenuto ben collegato al gruppo mafioso Santapaola-Pulvirenti. Il predetto ha utilizzato il citato provvedimento giurisdizionale del tribunale amministrativo regionale del Lazio per richiamare, in vista delle prossime elezioni, l'opinione pubblica sulla ritenuta vittoria morale. Inoltre, proprio nel momento in cui l'attività commissariale si è orientata alla modifica del piano urbanistico, lo stesso ha posto in essere vari tentativi di allontanamento della commissione straordinaria.

Le rappresentate circostanze inducono a ritenere ancora attuale la inquinante capacità di condizionamento degli esponenti politici che hanno dominato la disciolta gestione amministrativa ed a ravvisare il concreto pericolo che con le imminenti consultazioni elettorali, poiché non vi sarà il tempo di consentire agli organi giudiziari di far chiarezza sull'operato dei precedenti esponenti politici, si verifichi una restaurazione del pregresso sistema politico-affaristico.

L'analisi della realtà locale evidenzia, pertanto, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento e per consentire alla commissione straordinaria di portare a conclusione gli interventi avviati, lasciando concreti segni dell'efficacia dell'operato istituzionale.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario confermare in diciotto mesi la durata della gestione commissariale e disporre un ulteriore intervento per assicurare il buon andamento della amministrazione di Mascalucia e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Si formula, pertanto, rituale proposta per la conferma della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Mascalucia (Catania) in diciotto mesi e per la proroga della stessa per il periodo di sei mesi, ricorrendo le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1898

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 1994, n. 769.

Regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati;

Vista la proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, disciplina la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione — di seguito denominata Autorità — istituita con l'art. 4, comma 1, del predetto decreto, nonché per la realizzazione dei progetti innovativi dalla stessa direttamente gestiti.

Art. 2.
Gestione dei fondi

1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità e a quelle occorrenti per la realizzazione dei progetti innovativi di cui all'art. 1 si provvede mediante apertura di distinte contabilità speciali presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestate all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Le contabilità speciali sono alimentate mediante mandati, commutabili in quietanze di entrata delle stesse contabilità speciali, tratti sui rispettivi fondi iscritti negli appositi capitoli istituiti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.
Limiti di spesa e programmazione finanziaria

1. Le spese da effettuarsi nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli, sono disposte sulla base di un documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 4.
Attribuzioni

1. I pagamenti da imputarsi alle contabilità speciali sono disposti dal presidente dell'Autorità o, per sua delega, dal direttore generale.

2. Sugli ordini di pagamento emessi sia dal presidente che dal direttore generale dovrà essere apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilità.

Art. 5.
Conservazione delle somme impegnate

1. Le somme versate sulle contabilità speciali, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere conservate per effettuare i pagamenti delle somme già impegnate fino al termine dell'esercizio successivo.

Art. 6.
Ordinazione di spese per beni e servizi

1. Salvo quanto disposto nei successivi articoli in materia di procedure contrattuali, le spese per la fornitura di beni e servizi sono ordinate dal presidente dell'Autorità o da un suo delegato sulla base dei criteri deliberati dall'Autorità medesima.

Art. 7.
Spese per i servizi in economia

1. Per le spese occorrenti all'affitto e alla manutenzione dei locali, all'acquisto e alla manutenzione di mobili, arredi e impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai servizi dell'economato, il presidente dell'Autorità può autorizzare l'economo-cassiere, di cui al successivo art. 8, ad effettuare spese di importo non superiore a lire cinque milioni, ai migliori prezzi correnti.

2. Gli assuntori e i fornitori debbono prestare, se richiesti, idonea cauzione.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alle spese di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

Art. 8.
Servizio di cassa interno

1. Il presidente può autorizzare, previa determinazione dell'Autorità, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economo-cassiere è conferito, su proposta del direttore generale, ad un dipendente in servizio presso l'Autorità per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile.

2. L'economo-cassiere, funzionalmente posto alle dipendenze del direttore generale, può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del presidente, di un fondo non superiore a lire dieci

milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Con tale fondo si può provvedere, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche.

3. Possono gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale di pertinenza.

4. Nessun pagamento puo essere effettuato con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del funzionario preposto al servizio di amministrazione e contabilità.

Art. 9.

Responsabilità dell'economo-cassiere

1. L'economo-cassiere è responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarità delle relative determinazioni di pagamento. Egli è altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.

Art. 10.

Scritture contabili

1. L'economo-cassiere tiene:

a) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti effettuati nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;

b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.

2. Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.

Art. 11.

Situazione di cassa

1. L'economo-cassiere compila mensilmente la situazione di cassa su apposito modulo e ne rimette copia al servizio di amministrazione e contabilità.

Art. 12.

Inventari

1. Dei beni acquistati o dati in uso all'Autorità sono redatti appositi inventari, nei quali i beni stessi sono classificati in conformità alle disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

Manutenzione dei beni

1. L'economo-cassiere svolge le funzioni di consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'economo-cassiere tiene:

a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;

b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo

Art. 14.

Elenco indicativo delle spese di funzionamento

1. Sul fondo per le spese di funzionamento dell'Autorità gravano le seguenti spese:

a) le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità, nonché al direttore generale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b) le indennità da corrispondere ai componenti della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

c) gli stipendi e gli altri assegni fissi spettanti al personale in servizio presso l'Autorità;

d) i compensi per il lavoro straordinario e quelli incentivanti la produttività;

e) i compensi ai consulenti e alle società di consulenza, nonché quelli concernenti convenzioni di ricerca e collaborazioni con studiosi ed esperti, istituti universitari ed organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi utili ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali;

f) le indennità e i rimborsi-spese di trasporto per missioni svolte nel territorio nazionale ed all'estero;

g) le spese postali, telegrafiche e telefoniche e le altre inerenti al servizio di corrispondenza;

h) le spese di locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei relativi impianti, nonché per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di autoveicoli, carburante e lubrificante;

i) le spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili e arredi, per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini, di fotoriproduzione e di apparati di elaborazione elettronica;

l) le spese per l'acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni;

m) le spese relative alla partecipazione a incontri di studio, convegni e seminari di aggiornamento professionale, congressi, mostre ed altre manifestazioni;

n) le spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;

o) le spese casuali;

p) le spese di rappresentanza, da effettuarsi sulla base dei criteri e delle istruzioni impartite dall'Autorità;

q) le spese per interventi assistenziali nei confronti del personale;

r) ogni altra spesa necessaria al funzionamento degli uffici dell'Autorità.

2. Per spese di rappresentanza,di cui alla lettera *p)* del comma 1, si intendono quelle finalizzate a soddisfare le esigenze dell'amministrazione di manifestarsi all'esterno e

di intrattenere pubbliche relazioni con altri soggetti nell'ambito dei propri fini istituzionali. Sono comunque da considerarsi tali:

a) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalità italiane e straniere o a membri di delegazioni straniere in visita all'Autorità, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Autorità stessa;

b) omaggi floreali, necrologi in occasione della morte di personalità rilevanti in campo informatico o di componenti degli organi collegiali dell'Autorità;

c) consumazioni in occasioni di incontri di lavoro del presidente con personalità estranee all'Autorità o in occasione di visite ufficiali presso l'Autorità di componenti di missioni di studio italiani e stranieri.

3. Per le spese di cui al comma 1, relative all'acquisto di beni e servizi, non è richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 15.

Rendiconto e controllo della gestione

1. Entro trenta giorni dal termine dell'esercizio, il servizio amministrazione e contabilità predispone il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate, distinte per categorie, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

2. Il rendiconto è strutturato in due sezioni, ciascuna comprendente i dati contabili pertinenti ad una contabilità speciale. A loro volta, le sezioni sono articolate funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi indicati all'art. 3, in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorità, occorrendo, anche in corso di esercizio.

3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente è trasmesso, per il tramite della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. La relazione illustrativa di cui al comma 2 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficienza ed efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti, ai risultati raggiunti e agli eventuali scostamenti, anche con riferimento ai costi sostenuti e ai benefici previsti in relazione ai progetti innovativi realizzati o in corso di realizzazione.

Art. 16.

Norme contrattuali di carattere generale

1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, ed ai servizi in genere si provvede con contratti da stipularsi secondo le procedure e le norme contenute nel presente regolamento.

3. I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. La forma dei contratti deve essere sempre quella scritta.

4. L'Autorità delibera ed approva i contratti. Tali poteri possono essere delegati al presidente dell'Autorità e al direttore generale, rispettivamente nei limiti di valore di lire 1 miliardo per il presidente e di lire 500 milioni per il direttore generale.

5. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzazione della spesa.

6. Sempre che non sia diversamente disposto dalla legge, la valutazione della congruità dei prezzi è compiuta dall'Autorità previa acquisizione del parere di una commissione appositamente costituita con provvedimento dell'Autorità stessa. Per lavori di particolare complessità tecnica potrà essere altresì acquisito il parere di organi tecnici di altre amministrazioni dello Stato. Per i contratti di importo compresi tra 5 e 100 milioni di lire l'Autorità potrà previamente acquisire un parere sulla congruità dei prezzi da parte di una commissione permanente composta prevalentemente da funzionari interni. Ai soli membri esterni delle anzidette commissioni, se presenti, potranno essere corrisposti compensi determinati di volta in volta dal presidente dell'Autorità in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni. Il parere di congruità non è richiesto per l'affidamento di studi, ricerche e consulenze di cui al successivo art. 26.

7. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi espressamente disciplinati dalla legge, l'Autorità può riservarsi la facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.

8. Fermo restando quanto previsto dalla legge, l'aggiudicazione o l'affidamento di lavori di particolare complessità sono effettuati dall'Autorità sulla base di un progetto esecutivo, che contenga la precisa indicazione del costo complessivo dei lavori. Il costo così definito potrà essere aumentato solo per causa di forza maggiore o per motivate ragioni tecniche, sempre che detti eventi fossero imprevedibili all'atto della progettazione. In tal caso, non potranno essere effettuati nuovi o diversi lavori

senza il preventivo assenso scritto da parte dell'Autorità o, previa delega nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, da parte del presidente o del direttore generale. In ogni caso l'eventuale incremento dei costi, compresa l'eventuale revisione dei prezzi, sarà disciplinato dalle norme vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

9. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

10. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 17.

Procedure contrattuali

1. Ai lavori, alle forniture e ai servizi si provvede, di norma, mediante gare da svolgersi secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni che seguono.

2. Le procedure contrattuali possono essere «aperte» (pubblico incanto), «ristrette» (licitazione privata e appalto concorso) e «negoziate» (trattativa privata).

3. Tranne che per i contratti attivi, da cui derivano entrate per l'Autorità e per i quali è prescritta la procedura «aperta», le gare si svolgono, di norma, seguendo la procedura «ristretta».

4. Nei casi previsti dall'art. 26 è ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia.

Art. 18.

Procedura aperta

1. Nella procedura «aperta» (pubblico incanto) tutti i soggetti interessati possono presentare offerta. Se si tratta di contratti passivi, i concorrenti dovranno contestualmente documentare i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.

Art. 19.

Procedura ristretta

1. Nella procedura «ristretta» (licitazione privata e appalto concorso) sono invitati a presentare la propria offerta solo i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, abbiano dimostrato la propria capacità tecnico-economico-finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta.

2. La selezione dei concorrenti da invitare alla gara, fra tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, e effettuata da una commissione all'uopo. nominata dal presidente dell'Autorità. All'esito della selezione deve comunque essere assicurata una partecipazione che consenta un'adeguata concorrenza.

3. Ai concorrenti selezionati sarà inviata la lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta tecnico-economica, con allegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolerà il rapporto tra l'Autorità e l'aggiudicatario.

4. Per lo svolgimento della procedura ristretta è necessaria la presenza di almeno due offerte valide.

Art. 20.

Criteri di aggiudicazione

1. Nel bando di gara sono specificati i criteri di aggiudicazione che saranno seguiti dall'Autorità e che sono, alternativamente, i seguenti:

a) al prezzo più alto (pubblico incanto) se si tratta di contratti attivi; al prezzo più basso, se si tratta di contratti passivi;

b) al prezzo più basso (licitazione privata), qualora il capitolato tecnico sia molto particolareggiato e, comunque, tale da identificare inequivocabilmente la prestazione che l'Autorità intende ricevere;

c) all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico (appalto concorso), qualora nel capitolato tecnico siano contenute solo prescrizioni di massima e si ritenga, quindi, conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di competenza tecnica ed esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo. In tale caso nel bando di gara vanno indicati, in ordine decrescente di importanza, gli elementi che saranno presi in considerazione per la valutazione comparativa delle offerte.

Art. 21.

Procedura negoziata

1. E' ammessa la procedura negoziata (trattativa privata) nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) per la locazione d'immobili;

d) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli acquisti e delle forniture di beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili, o quando la particolare natura e le caratteristiche dell'oggetto e delle prestazioni, ovvero quando la necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consentano l'indugio della gara;

e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario o che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento del contratto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non siano tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori o della fornitura originaria e il loro ammontare non superi il 50% dell'importo originario;

f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche. La durata di tali contratti non può, come norma generale, superare i tre anni;

g) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati;

h) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 200 milioni di lire, con esclusione dei casi in cui detti contratti costituiscano ripetizione, frazionamento o completamento di precedenti lavori o forniture;

i) quando trattasi di contratti di assicurazione.

2. Nei casi indicati alle lettere *a), d), h)* ed *i)* del comma 1 devono essere interpellate più imprese o ditte, persone od enti e, comunque, non inferiori a tre.

Art. 22.

Transazioni

1. Per la definizione delle transazioni di importo superiore a lire 100 milioni il direttore generale è tenuto a richiedere il preventivo parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 23.

Collaudi e verifiche

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto, il quale potrà prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Autorità in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata dal presidente dell'Autorità.

3. Il collaudo non potrà comunque essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi abbia partecipato all'aggiudicazione del contratto o alle relative forniture.

4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150.000.000 di lire l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato.

5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, sempreché non sia possibile o conveniente procedere al collaudo secondo le modalità e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovrà procedere ad una verifica della regolarità e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta apposita attestazione.

Art. 24.

Controllo interno

1. La corretta ed economica gestione dei beni e dei servizi acquistati viene verificata a cura del servizio di controllo interno istituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che effettua anche, a tal fine, valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti dei beni e servizi stessi nonché dei lavori e delle forniture, in relazione agli obiettivi perseguiti.

Art. 25.

Adeguamento limiti di somma

1. I limiti di spesa e di somma indicati nei precedenti articoli sono aggiornati annualmente, con delibera dell'Autorità, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 26.

Studi, ricerche, consulenze e prestazioni professionali

1. L'Autorità può avvalersi di personale estraneo per l'effettuazione di compiti:

a) di studio e consulenza che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico o al momento non disponibili all'interno dell'Autorità;

b) di supporto strumentale all'attività di ricerca;

c) di partecipazione alle commissioni di cui agli articoli 16 e 19.

2. Per l'affidamento di tali compiti possono essere stipulati contratti con liberi professionisti, con dipendenti pubblici, nei limiti e nelle condizioni previste dalle rispettive norme di stato giuridico, con persone giuridiche pubbliche e private, ditte, associazioni. Tali contratti, della durata massima di un anno, possono essere rinnovati.

3. I compensi per gli esperti iscritti ad albi professionali saranno corrisposti sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici, i compensi sono stabiliti di volta in volta dal direttore generale, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti nell'apposito tariffario preventivamente approvato dall'Autorità, da richiamarsi nel relativo disciplinare di incarico.

Art. 27.

Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 ottobre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Non registrato alla Corte dei conti a seguito della deliberazione della sezione di controllo, I collegio, n. 40/95 del 2 febbraio 1995, depositata il 24 marzo 1995, dichiarativa di «non luogo a deliberare» in merito al presente regolamento, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale) è il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) - ll) (omissis);

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici».

— Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/1993, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

«Art. 5. — 1. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché, la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.

2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 39/1993: «1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata ai fini del presente decreto Autorità, la quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 7:

— IL D.P.R. n. 359/1985 reca: «Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente: «5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale».

— Il testo dell'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente:

«Art. 8. — 1. L'Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica. A tal fine l'Autorità si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorità per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate le indennità da corrispondere ai componenti della commissione.

4. Il parere dell'Autorità è rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato è previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta è formulata direttamente dall'Autorità. Il parere è reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità».

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 24:

— L'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993 sostituisce l'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) con il seguente:

«Art. 20 (*Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali*). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 10 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

94G0632

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1995.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Franco Barberi in materia di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività di protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1995 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, con la quale sono stati definiti le attività ed i compiti di protezione civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono affidati al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, la promozione ed il coordinamento delle attività delle

amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

Ritenuta l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Franco Barberi, le funzioni sopraindicate previste dagli articoli 1, 3 e 4, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che resta nell'ambito dei poteri affidati dalla stessa legge al Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Franco Barberi, è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività di protezione civile, individuate dagli articoli 1, 3 e 4, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di quanto precisato in premessa.

Il Sottosegretario è altresì delegato:

a) alla pianificazione di emergenza ed all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

b) ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile;

c) a presiedere il Consiglio nazionale della protezione civile;

d) a presiedere la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

e) a presiedere il Comitato operativo della protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 138

95A1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1995.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Nicola Scalzini in materia di aree urbane, Roma capitale e Giubileo del 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1995 con il quale il dott. Nicola Scalzini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che permangono nella vigente normativa delicate e rilevanti incombenze concernenti le problematiche connesse alle aree metropolitane e Roma capitale;

Considerato, altresì, che è necessario promuovere iniziative, le più opportune, per le esigenze connesse alle celebrazioni del Giubileo per l'anno 2000;

Ritenuta l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Nicola Scalzini, le funzioni in materia di aree urbane e metropolitane e Roma capitale, nonché la promozione delle più opportune iniziative per il Giubileo dell'anno 2000;

Decreta:

1. Il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Nicola Scalzini è delegato ad esercitare i compiti relativi alle seguenti disposizioni legislative, ivi compresi quelli di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica e controllo:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

b) decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, recante: «Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati di calcio del 1990»;

c) decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, recante: «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria»;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica» e, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, opera d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica;

e) legge 18 marzo 1992, n. 99, recante: «Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92"»;

f) legge 28 giugno 1991, n. 208, recante: «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

g) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

h) legge 22 luglio 1975, n. 382, recante: «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione» relativamente all'art. 3 per quanto concerne le attività connesse alla gestione delle aree urbane;

i) legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante norme su interventi urgenti in materia di finanza pubblica, relativamente all'art. 12, integrato dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per quanto concerne la gestione privata dei servizi pubblici.

2. Il Sottosegretario è, inoltre, delegato ad esercitare ogni altro compito attribuito per legge al Ministro per i problemi delle aree urbane ed a promuovere le più opportune iniziative in materia di aree metropolitane, nonché per il Giubileo dell'anno 2000.

3. Nelle materie indicate nei commi 1 e 2 il Sottosegretario è delegato altresì ad esercitare i seguenti compiti:

a) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi di completamento e potenziamento di sistemi integrati di trasporto nelle aree urbane e metropolitane e tra di esse, anche con riferimento alla integrazione con i sistemi europei;

b) interventi dell'Amministrazione centrale volti alla delocalizzazione di attività amministrative e produttive, al riutilizzo delle aree dismesse, nel rispetto delle autonomie regionali e locali ed anche mediante intese ed accordi di programma;

c) finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti e la determinazione dei relativi criteri, attivando le disponibilità già fissate nelle leggi di bilancio e finanziaria, nonché favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;

d) predisposizione di tutti gli interventi, legislativi ed amministrativi, riguardanti la definizione, l'assetto e la gestione, per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle materie indicate nei commi 1 e 2;

e) istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

f) designazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

g) vigilanza sull'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma nonché iniziative per il potenziamento delle strutture e delle attività del medesimo.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto il Sottosegretario delegato per i problemi delle aree urbane e metropolitane, Roma capitale e Giubileo, si avvale del Dipartimento per le aree urbane di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1987, nonché dell'ufficio del programma per Roma capitale di cui alla legge n. 396/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 140

95A1954

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 marzo 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° dicembre 1994, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso, per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio, 13 e 24 febbraio e 13 marzo 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.353 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 aprile 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 marzo 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 aprile 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centoventitre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 aprile 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 190.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1933

DECRETO 29 marzo 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1995, decima e undicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio, 13 e 24 febbraio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° gennaio 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.353 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° gennaio 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione dell'undicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 aprile 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 30 marzo 1995, *esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica* da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento dell'undicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della decima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 marzo 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della decima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 aprile 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 aprile 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 47.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1934

DECRETO 29 marzo 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° dicembre 1994, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio, 13 e 24 febbraio e 13 marzo 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.353 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 aprile 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 marzo 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 aprile 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centoventitre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 aprile 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1935

DECRETO 29 *marzo* 1995.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° aprile 1995, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1995;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.353 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° aprile 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1995, è pari al 5,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo trenta centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai cinque centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di marzo per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo e alla fine del mese di settembre per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai cinque centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank offered rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1995 e l'ultima il 1° aprile 2002.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556/1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 2002 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556/1986, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 marzo 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 aprile 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 3 aprile 1995, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 5,50% semestrale, al netto, per due giorni. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 2368 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 19.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1995-2002» «EMISSIONE 1° APRILE 1995».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1995-2002» «EMISSIONE 1° APRILE 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1995-2002» «EMISSIONE 1° APRILE 1995».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violacco,

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in L. 275.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1936

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 1995.

Modalità di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74 del predetto decreto, recante disposizioni relative a particolari settori;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1995, recante disposizioni modificative del comma 4 del predetto art. 74, in base al quale gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni di cui all'art. 27 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica ed i relativi versamenti, trimestralmente anziché mensilmente;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 74, comma 4, come modificato dal suddetto decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sono autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il giorno 3 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con effetto dalla liquidazione relativa al trimestre in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48.

Art. 2.

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 27 marzo 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A1901

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 gennaio 1995.

Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante attuazione della direttiva 92/26/CEE sulla classificazione dei medicinali per uso umano, ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 («Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), con particolare riferimento al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, relativo alle competenze della Commissione unica del farmaco in materia di classificazione dei medicinali secondo il citato decreto legislativo n. 539/1992;

Visti i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 7-8 novembre, 14 novembre e 28 novembre 1994 sulle domande di esclusione di alcuni medicinali dall'obbligo di vendita dietro prescrizione medica;

Considerato che le suddette domande, inizialmente non conformi al decreto ministeriale 18 febbraio 1991 e successive modificazioni, sono state in seguito regolarizzate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le specialità medicinali di cui all'elenco allegato, costituente parte integrante del presente decreto, sono classificate come «medicinali non soggetti a prescrizione medica» ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

2. Le confezioni delle specialità medicinali di cui al comma 1, riportanti l'avvertenza «DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA» (o altra analoga) debbono essere ritirate dal commercio entro il 30 settembre 1995.

3. Le società titolari delle registrazioni delle specialità medicinali di cui trattasi hanno l'obbligo di inviare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nuovi esemplari degli stampati, nelle forme e nei modi previsti dal decreto legislativo n. 540/1992, aggiornati in relazione all'esonero della prescrizione medica.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	Numeri A.I.C.
Aplodan	Astra Simes	20 cpr. da 250 mg	021170028
		10 bustine os. da 500 mg	021170030
Caomet	Astra Simes	10 cps. 50 mg	025244029
		10 flaconcini orali 50 mg	025244031
Cardimet	Errekappa Euroterapici	10 flaconcini orali 1 g	001460031
Cardioton	Dr. L. Brocchieri	14 caps. da mg. 50	025946043
Carnitolo	Recordati Farma	10 flac. os. 1 g/10 ml	015997012
Carnum	F.I.R.M.A.	10 flac. da 1 g uso orale	026288023
Decarene	Recordati industria chimica e farmac.	10 caps. 50 mg	025232024
		10 flac. os. 10 ml	025232036
Flebostasin R	Luitold	30 caps.	028424012
Flector gel	I.B.S.A. Farma	tubo da 50 g	027757020
Flogobene crema	Upsamedica	tubo da 50 g di crema all'1%	025097054
Fluixol	Ripari Gero	30 bustine 15 mg	024559066
		sciroppo 200 ml	024559041
Micotef	LPB Ist. Farm.	20 g polv. asper. 2%	023491032
		50 g polv. asper. 2%	023491044
		30 ml tint. der. 2%	023491158
		30 g loz. dermat. 2%	023491145
		30 g lipogel 2%	023491172
Miotonal	Farmaceutici Caber	10 cont. monodose 1 g uso orale	026322026
Niflam crema	Upsamedica	tubo da 60 g crema 3%	022824104
Niflam gel	Upsamedica	tubo 60 g gel percut. 2,50%	022824092
Nitossil	Zyma	20 cpr. laccate	025073014
		200 ml sciroppo	025073026
		25 ml gocce	025073038
Reomucil	Astra Simes	flac. sciroppo 150 ml al 2% BB	024152023
		flacone sciroppo 150 ml al 5% AD	024152011
		30 bustine 300 mg	024152035
		60 bustine 300 mg	024152047
		20 caps. 375 mg	024152050
Salvituss	F.I.R.M.A.	sciroppo	027661014
Seki	Astra Simes	60 tavolette da 4,4 mg	024427039
		20 tavolette da 4,4 mg	024427027
Tocalfa	Asta Medica	20 geloperle	005982020
Trosyd	Roerig Farm. Ital.	crema dermat. 1% 30 g	025647013
		loz. dermica 1% 30 g	025647049
		polvere derm. 1% 30 g	025647037
		schiuma derm. 1% 6 bustine 10 g	025647138
		sol. ungueale 28% 12 ml	025647114
Ubicor	Magis Farmac.	14 caps. mg 50	026257129
		10 flac. orali mg 50	026257117
Venoruton	Zyma	20 ml gocce	017076011
		20 caps. 300 mg	017076023
		30 bustine da 1 g polv.	017076074
Venoruton Intens	Zyma	20 cpr. 500 mg	017076062

95A1905

DECRETO 20 marzo 1995.

Autorizzazione agli spedali civili di Brescia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 22 dicembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1994 con il quale gli spedali civili di Brescia sono stati autorizzati al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale degli spedali civili di Brescia in data 13 marzo 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Gli spedali civili di Brescia sono autorizzati ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1994, il seguente sanitario:

Giovanetti dott. Maurizio, aiuto di ruolo presso la divisione di 3° chirurgia degli spedali civili di Brescia.

Art. 2.

Il direttore generale degli spedali civili di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1906

DECRETO 23 marzo 1995.

Modificazione alla tabella 2 della Farmacopea ufficiale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 123, lettera *a)*, e 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, e il decreto legislativo 30 giugno 1992, n. 266;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1985 con il quale è stato approvato il vigente testo della IX edizione della Farmacopea ufficiale;

Vista la lettera in data 29 dicembre 1994 con cui la segreteria tecnica della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale ha trasmesso il parere favorevole della predetta commissione su una modifica da apportare alla tabella 2 della Farmacopea ufficiale;

Ritenuto opportuno procedere alla formale approvazione della predetta modifica della tabella 2 della Farmacopea ufficiale secondo quanto formulato dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella 2 della vigente edizione della Farmacopea ufficiale concernente le sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente, è inserita la voce seguente:

Metadone cloridrato, sotto forma di sciroppo per uso orale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A1938

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 marzo 1995.

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi per il secondo semestre 1994.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge n. 92 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1995, n. 75, contenente misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, che autorizza la spesa di lire 210 miliardi a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto per i trasportatori di merci per conto di terzi italiani;

Ritenuta la necessità di adottare, in favore degli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo;

Considerato che il credito d'imposta puo essere concesso fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa;

Considerata la necessità di determinare per il secondo semestre 1994 l'ammontare globale del credito d'imposta attribuibile per ciascun veicolo in funzione dell'ulteriore limite di spesa di lire 210 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

I beneficiari del credito d'imposta di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1993 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi, fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa, insistenti sugli autoveicoli individuati nel successivo art. 3 in funzione della loro massa complessiva ovvero massa rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Art. 2.

I soggetti beneficiari di cui al precedente articolo devono conservare, ai fini della successiva presentazione con le modalità stabilite con il decreto previsto al comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per ogni veicolo autorizzato:

a) fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo autorizzato;

b) fotocopia autenticata dell'attestazione del versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.

Art. 3.

1. Il credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo è quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di veicoli individuati dall'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come di seguito specificato:

autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi .	L.	280.000
autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi. . . .	»	580.000
autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi. . . .	»	1.670.000
autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 24.000 chilogrammi. . . .	»	2.850.000

2. Per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computata la massa rimorchiabile indicata per il trattore stesso.

3. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 viene ridotto alla misura del nove e sette per cento (9,7%) della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1, nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1994.

4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito d'imposta deve essere ridotto alla misura del nove e sette per cento (9,7%), è presa a base, quale spesa indicata per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun

veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.850.000, L. 6.000.000, L. 17.150.000, L. 29.200.000 ottenibile sulla base di un chilometraggio sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3,5 e 2,2 chilometri per litro di gasolio.

5. I soggetti beneficiari che abbiano più veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, e che non possono dimostrare la spesa di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma, in relazione ai diversi veicoli utilizzati.

6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente che abbiano in disponibilità anche di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti la cifra forfettaria di L. 2.850.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 40, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 92/1995. (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), in corso di conversione in legge, sono così formulati:

1. Per il secondo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della U.E., rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto, del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa».

Nota all'art. 1:

— La legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

Nota all'art. 2:

— Il comma 3 dell'art. 13 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) così recita: «Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni».

Nota all'art. 3:

— Il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

95A1937

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 marzo 1995.

Approvazione del bilancio di previsione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo per l'esercizio finanziario 1995.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visti gli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernenti le competenze residue e le attività delegate del Ministero del lavoro é della previdenza sociale in materia di formazione professionale nonché il finanziamento delle stesse;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernenti la istituzione ed il finanziamento del Fondo di rotazione e del Fondo per l'integrazione dei progetti speciali nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, istitutiva del Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifiche, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Viste le disposizioni finanziarie contenute negli articoli 2, comma 9, 9-*bis*; art. 4, comma 9; art. 10 della legge n. 236/1993, già citata;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del Fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/1978;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1979 concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo di mobilità della manodopera di cui all'art. 28 della legge n. 675/1977;

Considerato che è necessario integrare di lire 43 miliardi lo stanziamento del cap. 7001 in quanto in sede di elaborazione del bilancio preventivo 1993 l'assegnazione di fondi di cui all'art. 10, comma *c)*, del decreto-legge n. 57/1993 successivamente reiterato e convertito, con modifiche, nella legge n. 236/1993, pari a lire 125 miliardi è stato portato integralmente in decurtazione delle risorse riferite all'art. 25 della legge n. 845/1978 anziché per i 2/3;

Vista la nota n. 2204.3/160 del 26 settembre 1994 dell'I.N.P.S. con la quale viene comunicato che il gettito presunto per l'anno 1995 della maggiorazione contributiva di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, è pari a lire 780 miliardi ed è determinato in lire 20.906 miliardi il saldo relativo allo stesso gettito per l'esercizio precedente;

Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993 la sottocommissione per la formazione professionale costituita in seno alla Commissione centrale per l'impiego dovrà pronunciarsi, previo intesa con le regioni, sulla ripartizione del terzo delle disponibilità dell'esercizio finanziario 1994 del Fondo di rotazione di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993, determinate in miliardi 211,406 importo che tiene conto della decurtazione di miliardi 43 che sono stati portati in aumento del capitolo 7001 per la causale dianzi specificata;

Considerato che l'avanzo provvisorio di amministrazione al 31 dicembre 1994 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo è pari a L. 1.700.337.723.065 rappresentato, provvisoriamente, soltanto dalle somme che vengono reiscritte nell'esercizio 1995 e provenienti dall'esercizio 1994 come da allegato *A* al presente decreto del quale costituisce parte integrante;

Considerata la necessità di eliminare nella sezione entrata il capitolo 2008 e nella sezione uscita i capitoli 6012, 6013 e 6014 in quanto riferiti ad entrate ed uscite non più interessanti la gestione del Fondo in argomento;

Esaminato l'unito stato di previsione dell'entrata e delle spese della gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio di previsione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo sono soppressi i capitoli:

Sezione entrate:

2008 - Somma riservata al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E. ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572.

Sezione uscite:

6012 - Somme da riversare al capitolo 3518/20 capo X dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per la riassegnazione in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 18 e 22 della legge n. 845/1978.

6013 - Somme da riversare al capitolo 3518/21 capo X dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per la riassegnazione in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per il finanziamento delle attività di cui alla soppressa gestione ex art. 26 della legge n. 845/1978.

6014 - Somma da trasferire al Ministero del tesoro per la riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per il finanziamento dei lavori socialmente utili (art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 178/1994).

Art. 2.

È approvato lo stato di previsione, sia in termini di cassa che di competenza, delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e dell'art. 9 della legge n. 236/1993, per l'esercizio finanziario 1995, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Roma, 8 marzo 1995

Il Ministro: TREU

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONENE PROFE SIONALE E PER L ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO
Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CAPITOLO	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONI DI ENTRATA	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO I^ - ENTRATE CORRENTI		
	Categoria 04 = Redditi e Proventi Patrimoniali		
1001	Interessi attivi su fondi depositati in c/c fruttifero presso Istituti di Credito	0	0
1002	Interessi attivi su recuperi di contributi	0	0
1003	Fondo di Riserva	0	0
	Totale Categoria 04	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	0	0
	TITOLO II^ - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 = Trasferimenti attivi in c/capitale		
2001	Versamento da parte dell' INPS delle maggiori entrate di cui all' art.25 della Legge 845/78	0 800 906 000 000	0 800 906 000 000
2004	Trasferimento di cui al capitolo 8055 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	14 000 000 000	14 000 000 000
2005	Trasferimento di cui al capitolo 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	11 000 000 000	11 000 000 000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONENE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO
Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CAPITOLO	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONI DI ENTRATA	PREVISIONI DI CASSA
	Totale Categoria 10	825 906 000 000	825 906 000 000
	Categoria 11 = Riscossione crediti		
3001	Recuperi su finanziamenti erogati ad Enti ed organismi della forma-	0	0
	zione Professionale	0	0
3002	Entrate eventuali e diverse	0	0
	Totale Categoria 11	0	0
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	825.906.000.000	825.906.000.000
	TITOLO III^ - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
4001	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di attività di for	0	0
	mazione professionale gestita dal Ministero del lavoro e della P S.	13 181 928 735	13 181 928 735
4002	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento formazione pro-	0	0
	fessionale estero (Paesi CEE)	0	0
4003	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento dell Assistenza Tecni	0	
	ca ai Programmi di Interesse Comunitario	0	0
4004	Somme affluite dalla CEE/FSE per la gestione di azioni a finanziamento	0	0
	globale del Fondo Sociale Europeo	0	0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONENE PROFESSIONALE E PER L ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO
Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CAPITOLO	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONI DI ENTRATA	PREVISIONI DI CASSA
4005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	0
	TOTALE TITOLO III^ PARTITE DI GIRO	13.181.928.735	13 181.928 735
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	839.087.928.735	839.087 928.735
	AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/94	1 700 337 723 065	1 700 337 723 065
	TOTALE GENERALE DELLE DISPONIBILITA	2.539 425 651 800	2 539.425 651 800

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L ACCESSO AI FONDO SOCIALE EUROPEO
Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CAPITOLO	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO I^ SPESE CORRENTI		
	Categoria 04 - Acquisto di beni e servizi		
5001	Spese relative all amministrazione del Fondo	400 000 000	320 000 000
5003	Spese Legali oneri di liquidazione Enti formazione	100 000 000	80 000 000
5004	Gestione sistema informatico F S E./Ministero/Regioni	4 500 000 000	3 600 000 000
	Totale Categoria 04	5 000.000.000	4 000.000.000
6003	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero del Lavoro di cui all'art.10 1° comma lett. c) legge 236/93		
6004	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero del Lavoro di cui all'art. 10 1° comma lett. b) legge 236/93	0	
6011	Trasferimento al F S E di contributi da restituire per responsabilità principale o sussidiaria dello Stato membro	0	0
6015	Somme occorrenti per la copertura degli oneri di cui all'art.3 comma 1 quater della legge 160/88	0	0
6016	Trattamento economico sostitutivo retribuzione operai agricoli casi afta epizotica (art. 9 comma 4 legge 218/88)	0	0
6017	somma da riassegnare al ministero del Tesoro in conto Entrate del Bilancio dello Stato ai sensi dell'art 5 comma 4 del decreto legge 7 10 94 n 572		

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AI FONDO SOCIALE EUROPEO
Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CAPITOLO	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
	Totale categoria 06	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	5 000 000 000	4 000 000 000
	TITOLO II^ - SPESE IN C/CAPITALE		
	Categoria 12 - Investimenti c/sociale		
7001	Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (art 9 comma 7 L 236/93)	2 194 929 065 788	1 500 000 000 000
7002	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività residue del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all'art.22 L.845/78	0 14 000 000 000	0 14 000 000 000
7003	Contributi da erogare per le provvidenze di cui all art.26 della L 845/78	60 000 000 000	50 000 000 000
7004	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività di cui all art. 1 della legge 113/86	0	0
7005	Spese per l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale all'estero (art.18 lett d legge 845/78)	13 146 122 000	10 000 000 000
7006	*Spese per il finanziamento di attività formative in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo (art.18 lett e legge 845/78)*		
7007	Spese per attività di ricerca studio e sperimentazione (art 18 lett f legge 845/78)	5 593 500 000	4 000 000 000
7008	Spese per attività informazione e di documentazione (art 18 lett f L 845/78)	4 624 999 277	3 000 000 000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AI FONDO SOCIALE EUROPEO
Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CAPITOLO	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
7010	Spese per il finanziamento iniziative formazione professionale casi di squilibrio (art. 18/h Legge 845/78)	8.044.036 000	6.000 000.000
7011	Spese per interventi di formazione continua ex art.9 della legge 236/93 erogate dal Ministero nei casi di crisi di settore (art.9 - 3^ comma 5^ parte)	0	0
7015	Spese per l analisi e l'approfondimento delle situazioni locali occupazionali (Legge 236/93 artt 9,1)	0	0
7016	Spese per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza (Legge 236/93 artt.9,2)	0	0
7017	Contributi da erogare per il finanziamento della legge 492/88	0	0
7018	Spese coordinamento operativo degli Enti di cui all'art.1 della Legge 40/87	9 500 000 000	9 500 000 000
7019	Spese per interventi finanziari di cui alla Legge 181/89 (crisi siderurgica)	0	0
7020	Spese per interventi di formazione ai sensi dell art. 25 della legge 223/91	0	0
7021	Spese per interventi di formazione continua ex art. 9,comma 3 bis, L 236/93	0	0
7022	Contributi al Comune ed alla Provincia di Napoli ex art. 4, comma 9 della legge 236/93	0	
7023	Interventi di formazione contibua,di aggiornamento o riqualificazione per operatori della formazione professionale degli Enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 40/87 (art. 9 3^ comma, 1^ parte L.236/93)	0	0
7024	Interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell' intervento straordinario di integrazione salariale (art 9 3^ comma 2^ parte L 236/93)	0	0

MINISTERO DEL LAVORO E DE LLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L ACCESSO AI FONDO SOCIALE EUROPEO
Art. 9 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CAPITOLO	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
7025	Interventi di riqualificazione o aggiornamento professionale per dipendenti da Aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento delle attività (art. 9 - 3^ comma 3^ parte L.236/93)	0	0
7026	Interventi di Formazione professionale per lavoratori iscritti nelle liste di mobilita formulate congiuntamente da imprese o gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, ovvero dalle corrispondenti associazioni e dagli organismi paritetici, che abbiano per oggetto la formazione professionale (art. 9 - 3^ comma, 4^ parte L.236/93)	0	0
7027	Interventi a favore dell'area torrese, stabiese e di Airola - Regione Campania (art. 2 comma 9 Legge 236/93)	0	0
7028	Interventi a favore delle Regioni Emilia Romagna Toscana Campania e comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali (art.2 comma 9 bis L 236/93)	0	0
7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art 9 comma 7 della legge 236/93	0 211 406 000 000	0 253 406 000 000
	Totale Categoria 12	2 521.243.723.065	1.849.906.000.000
	TOTALE SPESE C/CAPITALE	2.521.243.723.065	1 849.906.000.000
	TITOLO II USCITE PER PARTITE DI GIRO		
9001	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	13 181 928 735	13 181 928 735
9002	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti relativi ad attività formativa svolta all'Estero (Paesi CEE)	0	0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AI FONDO SOCIALE EUROPEO
Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CAPITOLO	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
9003	Erogazione delle somme affluite dalla CEE per il finanziamento della Assistenza Tecnica ai Programmi di interesse Comunitario	0	
9004	Somme affluite dalla CEE per la gestione di attività a finanziamento globale del Fondo Sociale Europeo	0	0
9005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	
	TOTALE TITOLO III^ PARTITE DI GIRO	13.181.928 735	13 181 928 735
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.539.425.651.800	1 867 087.928 735
	RIPORTO DEL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.539.425.651.800	2.539.425 651.800
	AVANZO (+) / DISAVANZO (-) DELLA GESTIONE	0	672.337 723.065

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

95A1903

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Savona.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 5 novembre 1994 nella provincia di Savona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Savona:

piogge alluvionali del 5 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e),* nel territorio dei comuni di Albenga, Ortovero;

piogge alluvionali del 5 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Ortovero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A1907

DECRETO 1° marzo 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Parma.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 28 ottobre 1994 al 10 novembre 1994 nella provincia di Parma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali,

strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Parma:

piogge alluvionali dal 28 ottobre 1994 al 10 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bardi, Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

piogge alluvionali dal 28 ottobre 1994 al 10 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bardi, Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

piogge alluvionali dal 28 ottobre 1994 al 10 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A1908

DECRETO 1° marzo 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lucca, Massa e Pisa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 al 7 novembre 1994 nella provincia di Lucca;

piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 al 7 novembre 1994 nella provincia di Massa;

piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 al 7 novembre 1994 nella provincia di Pisa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lucca:

piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 al 7 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio;

Massa:

piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 al 7 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Montignoso;

Pisa:

piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 al 7 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cascina, Crespina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A1909

DECRETO 1° marzo 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cremona, Mantova, Milano e Pavia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° novembre 1994 al 10 novembre 1994 nella provincia di Pavia;

piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 all'8 novembre 1994 nella provincia di Cremona;

piogge alluvionali dal 7 novembre 1994 al 9 novembre 1994 nella provincia di Milano;

piogge alluvionali dal 7 novembre 1994 all'11 novembre 1994 nella provincia di Mantova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cremona:

piogge alluvionali del 6 novembre 1994, del 7 novembre 1994, dell'8 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cremona, Gerre de' Caprioli, Martignana di Po, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo;

piogge alluvionali del 6 novembre 1994, del 7 novembre 1994, dell'8 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cremona, Martignana di Po, Pieve d'Olmi, San Daniele Po, Stagno Lombardo, Torricella del Pizzo;

piogge alluvionali del 6 novembre 1994, del 7 novembre 1994, dell'8 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acquanegra Cremonese, Casalmaggiore, Cremona, Crotta d'Adda, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Pieve d'Olmi, San Daniele Po, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torricella del Pizzo;

Mantova:

piogge alluvionali dal 7 novembre 1994 all'11 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bagnolo San Vito, Borgoforte, Dosolo, Motteggiana, Quingentole, Roncoferraro, San Benedetto Po, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Viadana;

Milano:

piogge alluvionali del 7 novembre 1994, dell'8 novembre 1994, del 9 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Borghetto Lodigiano, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Corno Giovine, Guardamiglio, Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia;

piogge alluvionali del 7 novembre 1994, dell'8 novembre 1994, del 9 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Borghetto Lodigiano, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Corno Giovine, Guardamiglio, Livraga, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia;

Pavia:

piogge alluvionali dal 1° novembre 1994 al 10 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)* e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Badia Pavese, Bastida Pancarana, Belgioioso, Breme, Bressana Bottarone, Candia Lomellina, Carbonara al Ticino, Casei Gerola, Cava Manara, Cervesina, Chignolo Po, Corana, Cornale, Frascarolo, Gambarana, Langosco, Linarolo, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Monticelli Pavese, Palestro, Pancarana, Pavia, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Portalbera, Rea, Rosasco, San Cipriano Po, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de' Burgondi, Sartirana Lomellina, Sommo, Spessa, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Verrua Po, Zerbo, Zerbolò, Zinasco;

piogge alluvionali dal 1° novembre 1994 al 10 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Badia Pavese, Bastida Pancarana, Belgioioso, Breme, Bressana Bottarone, Candia Lomellina, Carbonara al Ticino, Casei Gerola, Cassolnovo, Cava Manara, Cervesina, Chignolo Po, Confienza, Corana, Cornale, Costa de' Nobili, Frascarolo, Gambarana, Langosco, Linarolo, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Monticelli Pavese, Palestro, Pancarana, Pavia, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Portalbera, Rea, Rosasco, San Cipriano Po, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de' Burgondi, Sartirana Lomellina, Sommo, Spessa, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Verrua Po, Vigevano, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A1910

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 marzo 1995.

Autorizzazione alla società Medital Assistance S.p.a., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 17 e 18, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, nonché, limitatamente ai rischi relativi all'assistenza, nei rami 1, 2, 3, 7, 9, 16.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'istanza con la quale la società Medital Assistance S.p.a., con sede in Roma, viale Bruno Buozzi, 62/64, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami tutela giudiziaria (17) e assistenza (18), nonché, limitatamente ai rischi relativi all'assistenza, nei rami infortuni (1), malattia (2), corpi di veicoli terrestri (3), merci trasportate (7), altri danni ai beni (9), perdite pecuniarie di vario genere (16) di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 16 marzo 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Medital Assistance S.p.a.;

Autorizza

la società Medital Assistance S.p.a., con sede in Roma, viale Bruno Buozzi, 62/64, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami tutela giudiziaria (17) e assistenza (18), nonché, limitatamente ai rischi relativi all'assistenza, infortuni (1), malattia (2), corpi di veicoli terrestri (3), merci trasportate (7), altri danni ai beni (9), perdite pecuniarie di vario genere (16) di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A1916

PROVVEDIMENTO 27 marzo 1995.

Presa d'atto della variazione della denominazione sociale della rappresentanza generale per l'Italia della Nordisk Reassurance Selskab A/S, in Torino, in Employers Reinsurance International A/S.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto in data 18 febbraio 1994 con il quale la rappresentanza generale per l'Italia in Torino della società Nordisk Reassurance Selskab A/S è stata autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni e vita con esclusione del ramo assistenza;

Vista la lettera in data 26 gennaio 1995 con la quale la predetta rappresentanza ha comunicato la variazione della denominazione sociale della casa madre in Employers Reinsurance International A/S;

Vista la deliberazione assembleare della casa madre in data 25 marzo 1994 relativa alla variazione della predetta denominazione sociale;

Dispone:

Si prende atto della variazione della denominazione della rappresentanza generale per l'Italia della Nordisk Reassurance Selskab A/S, con sede in Torino, in Employers Reinsurance International A/S.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A1917

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 209/1995 del 9 marzo 1995

Specialità medicinale: «TAVOR» (lorazepam) nella forma fiale iniettabili × mg 4 (nuova forma farmaceutica specialità medicinale già registrata).

Titolare: A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede via Nettunense n. 90, codice fiscale 00150450591;

Produttore: la produzione della preparazione di cui sopra è effettuata alla società Rhone Poulenc Rorer Ltd. nello stabilimento sito in Essex (Regno Unito). I controlli sono effettuati dalla società John Wyeth & Brother Ltd. nello stabilimento sito in Havant, (Regno Unito).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge n. 537/1993:

5 fiale iniettabili da mg 4;

A.I.C. n. 022531139 (in base 10) 0PHM23 (in base 32);

classe: *a)* per uso ospedaliero (H) prezzo L. 26.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni fiale contiene: principio attivo lorazepam mg 4,00. Eccipienti: glicole polietilenico 400, alcool benzilico, glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Nella preanestesia per alleviare l'ansia e la tensione e per diminuire la rievocazione di eventi associati ad interventi chirurgici e diagnostici maggiori o minori. Questi ultimi includono:

a) riduzione delle fratture (aperte o chiuse);

b) endoscopie;

c) cardiovascolari (è preferibile la somministrazione per via endovenosa);

d) cateterizzazione cardiaca.

Per il sollievo sintomatologico dell'ansia acuta nevrotica o psicotica (è preferibile la somministrazione per via endovenosa).

Per alleviare la sintomatologia di ansia acuta, agitazione, tremori, per la prevenzione del «delirium tremens», e della psicosi allucinatoria associata alla sospensione di alcool (è preferibile la somministrazione per via endovenosa).

Per il trattamento degli stati epilettici dovuti a diversi tipi di epilessia parziale e generalizzata. I tipi di epilessia che hanno dimostrato rispondere a Tavor fiale sono: epilessia generalizzata (tonico-clonica, «grande male»), epilessia da assenza generalizzata («piccolo male») o stupor a punta-onda, epilessia parziale elementare («motoria focale»), epilessia parziale complessa («psicomotoria»), e associazioni quali epilessie generalizzate con inizio focale. Il trattamento iniziale con Tavor fiale porta alla cessazione prolungata dell'attività epilettica.

Tavor fiale non è raccomandato per la terapia di mantenimento dell'epilessia. Dopo che gli attacchi epilettici sono stati controllati, devono essere somministrati farmaci utili per la prevenzione di ulteriori crisi epilettiche. Nel trattamento degli stati epilettici dovuti ad alterazioni metaboliche acute reversibili (per esempio: ipoglicemia, ipocalcemia, iponatriemia, etc.) devono essere presi rimedi immediati per correggere l'alterazione specifica.

Classificazione ai fini della fornitura: utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. È vietata la vendita al pubblico art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 210/1995 del 9 marzo 1995

Specialità medicinale: «AFONGAN CREMA» (omoconazolo).

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata, 21, codice fiscale n. 01539990349.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sterling Midy Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo × g 15 di crema all'1%:

A.I.C. n. 029529017 (in base 10) 0W54XT (in base 32);

classe: *c)*;

tubo x g 30 di crema all'1%:

A.I.C. n. 029529029 (in base 10) 0W54Y5 (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: 100 g di crema contengono: principio attivo: omoconazolo nitrato 1,00 g. Eccipienti: paraffina liquida leggera, gliceridi poliglicolisati saturi (labrafil M 2130 CS), polisorbato 40, carbossipolimetilene 934, acido benzoico, sodio idrossido soluzione concentrata, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: l'omoconazolo nitrato è un derivato imidazolico dotato di attività antimicotica e antibatterica, è indicato nel trattamento locale di micosi cutanee e delle mucose da candida e dermatofiti.

Candidosi: intertrigini, intertrigini genito-crurali, anali e perianali; perlèche; vulviti, balaniti; dermatofitosi; dermatofitosi della cute glabra; intertrigini genitali e crurali da dermatofiti.

Tinea pedis: intertrigini delle dita dei piedi (piede dell'atleta); Kerion; Pityriasis versicolor.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 211 del 9 marzo 1995

Specialità medicinale: «FONGAMIL» (omoconazolo 1%) nelle forme crema all'1% ed ovuli vaginali × mg 300 e × mg 900.

Titolare A.I.C.: Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione crema all'1% sono effettuati dalla società Sterling Midy Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia).

La produzione, il controllo ed il confezionamento, delle preparazioni ovuli × mg 300 e × mg 900 sono effettuate dalla società Sanofi Winthrop Industrie nello stabilimento sito in Colomiers (Francia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

tubo × g 15 di crema all'1%:

A.I.C. n. 029530019 (in base 10) 0W55X3 (in base 32);

classe: *c)*;

tubo × g 30 di crema all'1%:

A.I.C. n. 029530021 (in base 10) 0W55X5 (in base 32);

classe: *c)*;

3 ovuli × mg 300:

A.I.C. n. 029530033 (in base 10) 0W55XK (in base 32);

classe *a)*; prezzo L. 12.000 ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 ovulo × mg 900:

A.I.C. n. 029530045 (in base 10) 0W55XX (in base 32);

classe: *a)*; prezzo L. 10.500 ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

g 100 di crema contengono:

principio attivo: omoconazolo nitrato g 1,00;

eccipienti: paraffina liquida leggera, gliceridi poliglicolisati saturi (labrafil M-2130-cs), polisorbato 40, carbossipolimetilene 934, acido benzoico, sodio idrossido soluzione concentrata, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un ovulo × mg 300 contiene:

principio attivo: omoconazolo nitrato g 0,300;

eccipienti: gliceridi semi sintetici (tipo A) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un ovulo × mg 900 contiene:

principio attivo: omoconazolo nitrato g 0,900;

eccipienti: gliceridi semi sintetici (tipo A) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

per la preparazione ovuli × mg 300:

l'omoconazolo nitrato è un derivato imidazolico dotato di attività antimicotica e antibatterica, indicato nel trattamento di vulvovaginiti micitiche (sostenute in genere da candida);

per la preparazione ovuli × mg 900:

l'omoconazolo nitrato è un derivato imidazolico dotato di attività antimicotica e antibatterica, indicato nel trattamento di vulvovaginiti micotiche (sostenute in genere da candida ad eccezione di vaginiti dovute a candida glabrata);

per la preparazione di crema:

l'omoconazolo nitrato è un derivato imidazolico dotato di attività antimicotica e antibatterica, indicato nel trattamento locale di micosi cutanee e delle mucose da candida e dermatofiti.

Candidosi: intertrigini, intertrigini genito-crurali, anali e perianali; perlèche; vulviti, balaniti; dermatofitosi; dermatofitosi della cute glabra; intertrigini genitali e crurali da dermatofiti.

Tinea pedis: intertrigini delle dita dei piedi (piede dell'atleta); Kerion; Pityriasis versicolor.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 219/1995 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale: «MAGNEVIST ENTERAL» (sale dimeglumminico dell'acido gadontetico) soluzione concentrata per somministrazione orale o rettale dopo diluzione, alle condizioni e con le specificazioni indicate.

Titolare A.I.C.: Schering AG di Berlino (Germania), rappresentata in Italia dalla società Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale n. 00750320152.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Berlino (Germania).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: flacone da 100 ml.

A.I.C. n. 029057015 (in base 10) 0VQRZR (in base 32).

Classe *a)* per uso ospedaliero (H) prezzo L. 265.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: acido gadopentetico sale megluminico 9,38 mg;

eccipienti: acido pentetico (DTPA) sale sodico, sodio citrato diitrato, mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: intensificazione del controllo e distinzione del tratto digestivo dalle strutture tissutali adiacenti normali e patologiche nell'imaging RM.

Classificazioni ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche, case di cura e centri diagnostici specializzati dotati di apperecchiature NMR (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 220 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale: «CAVERJECT» (alprostadil) nelle forme flacone di polvere liofilizzata da «10 mcg» + fiala solvente e flacone di polvere liofilizzata da «20 mcg» + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn 2, codice fiscale n. 00768480154.

Produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sono effettuati dalla società Upjohn S.A. nello stabilimento sito in Puurs (Belgio). Le operazioni terminali di confezionamento, inscatolamento, inserimento della siringa monouso, degli aghi sterili nonché del foglio illustrativo possono essere effettuati sia dalla società Upjohn S.A. nello stabilimento sito in Puurs (Belgio), sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Caponago (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

1 flacone di polvere liofilizzata x «20 mcg» + 1 fiala x ml 1 fiala di solvente con annessa siringa e 2 aghi sterili A.I.C. n. 029561014 (in base 10) 0W645Q (in base 32);

classe: *c)*;

1 flacone di polvere liofilizzata x 10 mcg + 1 fiala x ml 1 di solvente con annessa siringa ed ago sterile A.I.C. n. 029561026 (in base 10) 0W6462 (in base 32);

classe *c)*.

Composizione: Caverject 20 mcg: dopo ricostituzione e mescolamento, 1 ml contiene: alprostadil mcg 20. Eccipienti: lattosio; sodio citrato; alcool benzilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1.

Caverject 10 mcg: dopo ricostituzione e mescolamento, 1 ml contiene: alprostadil mcg 10. Eccipienti: lattosio; sodiocitrato; alcool benzilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), acqua per preparazione iniettabili q.b. a ml 1.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle disfunzioni erettili (difficoltà a raggiungere e/o mantenere un'erezione soddisfacente).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Nella ricetta il medico deve dichiarare di aver fornito al paziente tutte le informazioni sulle dosi, sugli effetti collaterali, sulle modalità tecniche necessarie per una utilizzazione informata del prodotto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 221/1995 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale: «ALYRANE» (enflurano) gas anestetico per inalazione.

Titolare A.I.C..: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Kock 1/a, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione della specialità medicinale, è effettuata dalla società Ohmeda Inc. nello stabilimento sito in New York - USA. I controlli sul prodotto finito nonché il confezionamento terminale sono effettuati dalla società Pharmacia S.A. nello stabilimento in Limoges (Francia).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

A.I.C. n. 029034016; (in base 10) 0VQ1KO (in base 32).

Classe: *a)* per uso ospedaliero (H) prezzo £.160.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione: ogni flacone da 250 ml contiene: principio attivo: enflurano 250 ml.

Indicazioni terapeutiche: anestesia generale per inalazione da impiegare per l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in case di cura.

È vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 222/1995 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale: «AERRANE» (isoflurano) anestetico per inalazione.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Kock 1/a, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione della specialità medicinale, è effettuata dalla società Ohmeda Inc. nello stabilimento sito in New York - USA. I controlli sul prodotto finito nonché il confezionamento terminale sono effettuati dalla società Pharmacia S.A. nello stabilimento in Limoges (Francia).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone x ml 100 di soluzione per inalazione A.I.C. n. 029033014 (in base 10) 0VQOKQ (in base 32).

Classe: *a)* per uso ospedaliero (H) prezzo L. 140.000 ai sensi dell'art. 1. del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale;

flacone x ml 250 di soluzione per inalazione A.I.C. n. 029033026 (in base 10) 0VQOL2 (in base 32).

Classe *a)* per uso ospedaliero «H», prezzo L. 350.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione:

un flacone da ml 100, contiene: isoflurano 100 ml;

un flacone da ml 250, contiene: isoflurano 250 ml.

Indicazioni terapeutiche: Aerrane è un anestetico alogenato volatile in grado di indurre anestesia generale per inalazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

È vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 225/1995 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale: «PULMOZYME» (dornase alfa), nella forma soluzione per inalazione da 2500 U. (2,5 mg).

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante 11, codice fiscale n. 00747170157.

Produttore: la produzione, della soluzione in bulk e relativi controlli di qualità sono effettuati dalla società Genentech Inc., nello stabilimento sito in Point San Bruno Blvd. - South San Francisco (USA).

Le operazioni di confezionamento relative all'infialamento della soluzione sono effettuate dalla società Automated Liquid Packaging (ALP) nello stabilimento sito in Woodstock-Illinois (USA).

I controlli delle fiale e del prodotto finito sono effettuati dalla società Hoffann - La Roche AG nello stabilimento terminale sito in Grenzach-Wylen (Germania), mentre il confezionamento terminale è effettuato dalla società Allpac nello stabilimento sito in Muttenz (Svizzera).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 6 fiale × 2500 U.X ml 2,5 uso inalatorio.

A.I.C. n. 029352010 (in base 10) 0VZS2B (in base 32).

Classe *a)* per uso ospedaliero (H) distribuibile tramite le strutture pubbliche per i pazienti affetti da fibrosi cistica (legge 23 dicembre 1993 n. 538); prezzo L. 570.000 ai sensi dell'art. 1. del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione: una fiala di soluzione per inalazione da 2,5 ml contiene: dornase alfa 2500U. (2,5 mg).

Eccipienti: sodio cloruro, calcio cloruro, acqua per preparazione iniettabile (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la somministrazione quotidiana di Pulmozyme è indicata per migliorare la funzionalità polmonare nel trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica con una capacità vitale forzata (CVF) superiore al 40% di quella prevista e con più di cinque anni di età.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in case di cura.

È vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 229/1995 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale «ERITROMICINA GALDERMA GEL 3%» (eritromicina) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata, 21, codice fiscale n. 01539990349.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società «Farmila Farmaceutica Milano - S.r.l.» nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

tubo × g 30 di gel al 3%; A.I.C. n. 029560012 (in base 10), 0W636D (in base 32), classe: *c)*;

tubo × g 15 di gel al 3%, A.I.C. n. 029560024 (in base 10), 0W636S (in base 32), classe: *c)*.

Composizione: 100 g di gel contengono: principio attivo: Eritromicina base 3 g.

Eccipienti: Butilidrossitoluene, idrossipropilcellulosa, alcool etilico 95° q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Eritromicina Galderma gel 3% è indicata per il trattamento topico dell'acne ed in particolare per quelle forme papulopustolose con componente infiammatoria dominante.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 230 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale: «ERITROMICINA IDI GEL 3%» (eritromicina).

Titolare A.I.C.: IDI Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 83/85, codice fiscale n. 00403370588.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 83/85.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

tubetto × g 30 di gel al 3%;

A.I.C. n. 029171016 (in base 10) 0VU7B8 (in base 32), classe *c)*.

Composizione: 100 g di gel contengono: Eritromicina base g 3,000.

Eccipienti: Idrossipropil cellulosa g 3,000 - alcool etilico 95° g. 94,000.

Indicazioni terapeutiche: l'Eritromicina IDI gel 3%, è indicata per il trattamento topico dell'acne ed in particolare per quelle forme papulopustolose con componente infiammatoria dominante.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 227 del 16 marzo 1995

Specialità medicinale «DERMESTRIL» (estradiolo), nelle confezioni: Dermestril 25; Dermestril 50; Dermestril 100.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l.; numeri A.I.C. 029001017 (Dermestril 25); 029001029 (Dermestril 50); 029001031 (Dermestril 100).

Confezione:

estradiolo mg 2 (Dermestril 25);

estradiolo mg 4 (Dermestril 50);

estradiolo mg 8 (Dermestril 100).

Eccipienti: copolimeri acrilici.

Forma farmaceutica: sistema terapeutico transdermico.

Ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993, la specialità medicinale è collocata in classe «A» al prezzo di:

L. 14.600 per la confezione Dermestril 25;

L. 19.800 per la confezione Dermestril 50;

L. 26.300 per la confezione Dermestril 100.

Ai sensi del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 circa i criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 228 del 16 marzo 1995

Specialità medicinale: «EPIESTROL» (estradiolo), nelle confezioni: Epiestrol 25; Epiestrol 50; Epiestrol 100.

Titolare A.I.C.: Rotta Research Laboratorium S.p.a. Numeri A.I.C.: 029000015 (Epiestrol 25); 029000027 (Epiestrol 50); 029000039 (Epiestrol 100).

Confezione:

estradiolo mg 2 (Epiestrol 25);

estradiolo mg 4 (Epiestrol 50);

estradiolo mg 8 (Epiestrol 100).

Eccipienti: copolimeri acrilici.

Forma farmaceutica: sistema terapeutico transdermico.

Ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993, la specialità medicinale è collocata in classe «A» al prezzo di:

L. 14.600 per la confezione Epiestrol 25;

L. 19.800 per la confezione Epiestrol 50;

L. 26.900 per la confezione Epiestrol 100.

In attesa della determinazione dei prezzi secondo la deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 circa i criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A1925

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300